

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 100/2017
del 5 maggio 2017
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2019/212]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 92/2010 per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali e la compilazione delle statistiche ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 8aa (Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32016 R 1253**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016 (GU L 205 del 30.7.2016, pag. 12).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 205 del 30.7.2016, pag. 12.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.